

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE
DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Con il presente provvedimento si emanano le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Le Disposizioni:

- danno attuazione, in linea con la normativa europea, all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ('decreto antiriciclaggio'), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;

- non comportano significativi costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso. Pertanto, anche in considerazione dei ristretti margini di discrezionalità lasciati alla disciplina secondaria, non è stata condotta, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, un'analisi di impatto formalizzata;

- tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

- sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il presente provvedimento e le Disposizioni saranno altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come previsto dall'articolo 11, i destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

Roma, 24 marzo 2020

Il Governatore
Ignazio Visco